

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE "com[bo]art - dissociazione culturale"

Denominazione e sede

Art. 1. È costituita l'Associazione Culturale "ComBoArt" di cui potrà indistintamente essere utilizzata la dicitura "com[bo]art - dissociazione culturale", o anche più semplicemente "comboart".

È una libera Associazione di fatto, apatica e apolitica, illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

L'Associazione ha sede sociale in Bologna, via De Giovanni 51. Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'Associazione è la sede legale ed un'eventuale modifica della sede non rappresenta alcuna modifica al presente statuto. Detta Associazione potrà comunque avere sedi secondarie ed uffici in altre località.

Pur mantenendo la propria indipendenza e apoliticità, l'Associazione potrà aderire a Enti e sodalizi similari.

Scopo e finalità

Art. 2. L'Associazione "com[bo]art" persegue i seguenti scopi:

- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- promuovere e diffondere i principi della Qualità in particolar modo nell'ambito dell'arte e della cultura ma in senso più generale come miglioramento della Qualità della vita;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.

Attività

Art. 3. L'associazione "com[bo]art" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: conferenze; corsi; mostre; concerti; proiezioni cinematografiche; pubblicazione di libri, riviste e locandine, cd e dvd multimediali, sia stampati fisicamente che on-line.
- attività sociali: incontri eno-gastronomici, giornate ludiche; eventi di aggregazione in generale.
- attività remote: sito www.comboart.it e newsletter ufficiale.

Quota associativa

Art. 4. L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma delle attività previsto per l'anno successivo, approvata dall'Assemblea dei Soci e viene comunicata per iscritto direttamente ai soci.

In nessun caso la quota associativa è trasmissibile.

Composizione dell'Associazione

Art. 5. L'associazione "com[bo]art" è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, senza alcuna distinzione di razza, sesso, cultura, religione.

I soci, ammessi secondo le modalità stabilite dal presente statuto, si individuano nelle seguenti categorie:

- soci fondatori, che sono: Helios Pu, Diego Ruggeri, Fiorella Forni;
- soci ordinari;
- soci onorari.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo, con voti favorevoli 50%+1.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

Risorse economiche

Art. 7. Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi; donazioni e lasciti; rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

Art. 8. L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di luglio. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Organi dell'Associazione

Art. 9. Gli organi dell'Associazione sono: Assemblea dei Soci; Consiglio Direttivo; Presidente; Vice-Presidente; Segretario-Tesoriere.

Art. 10. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 11. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare il regolamento interno;
- nell'eventualità, richiedere ed eleggere i consiglieri del Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, in caso di assenza dei riferimenti in carica, i quali dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 12. Il Consiglio Direttivo è composto da: Presidente, Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere, più eventuali, e al massimo sei, consiglieri richiesti ed eletti nel corso dell'assemblea ordinaria.

Art. 13. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si riunisce almeno 2 volte all'anno e può essere convocato da: il Presidente; il Vice-Presidente; richiesta motivata e scritta di almeno il 50%+1 dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e di eventuale modifica dello statuto al bisogno.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 14. Il Presidente ha carica biennale, viene eletto dal Consiglio direttivo con voti favorevoli 50%+1, ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 15. Il Segretario-Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Consiglio stesso o anche al di fuori degli stessi:

Spetta al Segretario-Tesoriere:

- redigere i verbali delle assemblee del Consiglio Direttivo;
- diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- tenere la contabilità e la cassa.

Scioglimento

Art. 16. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Disposizioni generali

Art. 17. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 18. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.